

INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2017 SEZIONE SPECIALE

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

Imprese iscritte nella Sezione Speciale e soggetti iscritti al REA

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale. Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A. L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1 gennaio 2017.

Cause di esonero

Non sono tenute al pagamento del Diritto Annuale:

- TUTTE LE IMPRESE per le quali, al 31 dicembre 2016, sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- LE IMPRESE INDIVIDUALI che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 2016, a condizione che la domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2017.

Termine di versamento

Il diritto annuale dovuto per l'anno 2017 deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con importo arrotondato all'unità di euro, oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, versato in centesimi con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione con le stesse modalità previste per le imposte sui redditi, utilizzando, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, il modello F24. L'importo del diritto può essere compensato con eventuali crediti per altri tributi o contributi riportati sul modello; anche in tale ipotesi gli importi devono essere maggiorati dello 0,40% se versati entro 30 giorni dalla scadenza.

Compilazione del modello F24

Nella sezione CONTRIBUENTE devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**:

- CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (LI per entrambe le provincie di Grosseto e Livorno accorpate);
- CODICE TRIBUTO - **3850**;
- ANNO DI RIFERIMENTO - **2017**;
- IMPORTI A DEBITO - indicare l'importo dovuto complessivamente dall'impresa calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e dell'importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l'importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.

Importi da versare

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale dal definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2017:

Tipo di Impresa	Sede	Per ogni Unità locale
Imprese individuali	€ 44,00	€ 8,8
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 100,00	€ 20,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 55,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 15,00	

Unità locali (1)

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 100 euro per ogni unità locale.

Arrotondamenti

L'importo da versare deve essere arrotondato secondo i criteri stabiliti dalla nota n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata sul sito camerale, all'indirizzo www.gr.camcom.it - sezione Diritto Annuale. In particolare si segnala che il versamento da effettuare entro il termine ordinario di pagamento deve essere espresso in unità di euro, mentre il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi.

Diritto annuale, online calcolo e pagamento

E' disponibile un nuovo sito tematico dedicato al diritto annuale: <http://dirittoannuale.camcom.it>

Il nuovo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell'importo dovuto dall'impresa, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico PagoPa oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi sotto indicati.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno versato nei termini quanto dovuto possono - entro un anno dalla scadenza - sanare spontaneamente la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così dell'applicazione di una sanzione ridotta.

Si rammenta che il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 449/97).

Ulteriori informazioni e riferimenti normativi

Sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.gov.it - sezione Diritto Annuale - è possibile visionare e scaricare la presente informativa, la nota del Mise n. 19230 del 03/03/2009, per l'individuazione dei righi del modello IRAP da considerare ai fini della determinazione del fatturato e per il calcolo degli arrotondamenti, la circolare del Mise n. 0359584 del 15/11/2016 nonché le ulteriori informazioni sull'esazione del diritto annuale e la normativa di riferimento relativamente al tributo ed all'applicazione delle sanzioni in materia.

Riferimenti operativi sono i seguenti

- Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Piazza del Municipio, 48 57123 Livorno (sede di Livorno) e Via F.lli Cairoli n. 10, 58100 Grosseto (sede di Grosseto)
- Ufficio Diritto Annuale - orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 08.45/12.45 martedì e giovedì 15,15/16,45
- Tel. 0586/231284 – 0586/231243 – 0564/430207
- e-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it

Si ricorda infine quanto segue:

- tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

- a partire dal 2° semestre 2016 le Camere di Commercio di Grosseto e di Livorno si sono accorpate in un unico nuovo ente denominato Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

1) Per unità locale si intende qualsiasi localizzazione diversa dalla sede (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.).